

Allegato 1

Disposizioni in merito all'individuazione e alla gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi pagati a superficie o a capo nell'ambito del FEAGA e del FEASR

Il regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone all'articolo 36 *"Divieto di doppio finanziamento"*, che *"gli Stati membri provvedono a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione"*.

Il Decreto ministeriale del 6.10.2023 n. 550630 approva le *"Linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo di cui all'art.12, comma 6 del DM 410739 del 4 Agosto 2023"*.

La Delibera n.1522 del 18-12-2023 "Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 3.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027" individua gli interventi di sviluppo rurale per il periodo 2023-2027.

Il presente atto, sulla base del DM sopra citato, riporta l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi allo stesso anno di domanda nell'ambito delle misure e degli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie o a capo e connessi ad impegni di gestione assunti dai beneficiari. In particolare sono oggetto del documento le combinazioni e i cumuli tra:

- misure/operazioni del PSR 2014-2022 e interventi (SRA)
- misure/operazioni del PSR 2013-2022 e ecoschemi
- interventi SRA del CSR 2023-2027 e ecoschemi
- interventi SRA del CSR 2023-2027

È necessario pertanto analizzare i possibili casi di sovrapposizione fra gli impegni a superficie o a capo all'interno del FEASR e del FEAGA al fine di definire il valore congruo da riconoscere al beneficiario di più regimi di aiuto garantendo l'assenza di un doppio finanziamento.

Nei casi di doppi pagamenti dovuti alla sovrapposizione tra gli impegni dei beneficiari connessi ad una domanda di pagamento effettuata a valere su una misura PSR 2014-2022 e gli impegni connessi ad una domanda di pagamento a valere sul PSP 2023-2027 per lo stesso anno di domanda il DM n. 550630 del 6.10.2023 stabilisce quanto segue:

- A. qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali, con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto sia in un eco-schema sia in un intervento SRA, si applica la riduzione sull'intervento SRA;
- B. qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali, con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto nell'ambito degli interventi SRA, le Autorità di gestione competenti definiscono su quale SRA si applica la riduzione.
- C. qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto sia in un eco-schema, sia in una misura basata sulla superficie o sugli animali attivata nella Programmazione 2014-2022 o precedenti, la riduzione si applica su quest'ultima misura;
- D. qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto sia in un intervento SRA sia in una misura basata sulla superficie o sugli animali, attivata nella Programmazione 2014-2022 o nelle precedenti, la riduzione si applica sull'intervento SRA

La riduzione viene applicata solo nei casi in cui l'impegno sovrapponibile sia effettivamente compensato da entrambi i regimi.

Due parcelle del PCG sono da considerarsi come "stessa superficie" se sono sovrapposte per una area superiore alla superficie minima ammissibile (200 mq) tenuto conto anche delle incertezze di individuazione delle superfici.

L'eventuale riduzione si applica all'intera superficie della parcella in questione.

Il PSP 2023-2027, sia per gli eco-schemi che per le SRA, stabilisce quale orizzonte temporale degli impegni l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre dell'anno n). Diversamente alcune misure o tipologie di operazioni del PSR 2014-2022 hanno un periodo di impegno non coincidente con l'anno solare ma ricompreso tra il 15 maggio dell'anno n e il 15 maggio dell'anno $n+1$. In caso di misure e interventi analoghi, si ha quindi una sovrapposizione parziale del periodo di impegno compresa tra il 1° gennaio $n+1$ e il 15 maggio dello stesso anno.

Il presente atto, sulla base del DM sopra citato, riporta quindi anche l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti generati dalla sovrapposizione temporale di impegni analoghi connessi ai differenti periodi di programmazione.

Per la quantificazione del valore della riduzione è prevista una riduzione del valore del pagamento proporzionale rispetto al periodo di impegno sovrapponibile.

Le valutazioni sul doppio finanziamento sono state elaborate sulla base del documento del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) "Giustificazione economica e certificazione dei pagamenti previsti nel Piano Strategico PAC 2023-2027 – Nota metodologica" allegato al PSP 2023-2027 o, in alcuni casi specifici, sulla base del documento dell'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (IRPET) "Il calcolo e l'aggiornamento dei premi per gli interventi previsti nel PSP 2023-2027".

Tali valutazioni sono riportate nei seguenti allegati:

- Allegato A – Cumulabilità tra Interventi a superficie agricola ex art. 70 del reg. UE 2021/2115 (SRA) ed eco-schemi
- Allegato B – Cumulabilità tra interventi su superficie agricola ex art. 70 del reg. UE 2021/2115 (SRA)
- Allegato C – Cumulabilità tra misure/tipi di operazione PSR 2014-2022 ed eco-schemi
- Allegato D – Cumulabilità tra misure/tipi di operazione PSR 2014-2022 e interventi ex art. 70 superficie agricola del reg. UE 2021/2115 (SRA)
- Allegato E – Cumulabilità tra impegni non a superficie (interventi ex art. 70 del reg. UE 2021/2115, misure/tipi di operazione PSR 2014-2022, eco-schema 1)

Gestione delle sovrapposizioni in ambito forestale

Per gli interventi forestali della passata e attuale programmazione, i periodi di impegno possono partire anche dalla data dell'atto di assegnazione. In tali casi, qualora vi sia la sovrapposizione temporale di misure o interventi analoghi, la decurtazione opererà per i giorni reali di sovrapposizione del periodo di impegno.

In relazione alle superfici forestali, non si ravvisano rischi di sovrapposizione di impegni tra misure/interventi delle passate programmazioni dello sviluppo rurale e gli interventi forestali a superficie del CSR Toscana 2023-2027.

Gli interventi forestali a superficie del CSR Toscana 2023-2027 (SRA27 “Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima” e SRA28 “Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali”) non sono compatibili sulla stessa superficie. Le superfici a castagneto da frutto (così come classificato dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii.) che hanno beneficiato di sostegno nell’ambito delle misure forestali del PSR 2014/2022 della Toscana, e su cui gravano ancora gli obblighi di manutenzione, o nell’ambito degli interventi forestali previsti dal CSR della Toscana 2023/2027, non sono compatibili con l’adesione a SRA25 e con la SRA29. Parimenti, le superfici a castagneto da frutto ammesse al sostegno di cui all’intervento SRA25 o di cui all’intervento SRA29, durante il relativo periodo di impegno non possono accedere ai contributi previsti dagli interventi forestali previsti dal CSR.

Definizioni

Nessuna sovrapposizione: se gli impegni riguardano occupazioni del suolo diverse o unità diverse (superfici diverse e allevamenti diversi) non si rilevano rischi di doppio finanziamento e quindi i premi sono pagati per intero

Cumulabile: i premi previsti per entrambi i regimi sulla stessa superficie (o sullo stesso allevamento) sono pagati per intero

Cumulabile con decurtazione: i premi previsti per entrambi i regimi sulla stessa superficie (o sullo stesso allevamento) sono pagati applicando una decurtazione ad uno dei due regimi

Non cumulabile: gli impegni previsti dai due regimi sono compatibili sulla stessa superficie (o sullo stesso allevamento) ma uno dei due non viene pagato

Non compatibile: gli impegni previsti dai due regimi non possono coesistere sulla stessa superficie (o sullo stesso allevamento)

Nella valutazione delle sovrapposizioni non si tiene conto degli impegni relativi alle registrazioni sul Quaderno delle Registrazioni sul SI Artea dato che non sono mai remunerati nei tipi di operazione/misure del PSR 2014-2022.